

# LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI ANNO 2014: SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2015

di Celeste Vivenci

## Premessa generale

Entro il prossimo 30 Ottobre 2015, come disposto dal Provvedimento n. 54581-2014 dell'Agenzia delle entrate, i contribuenti devono inviare la comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci e ai familiari.

## FOCUS SULL'ADEMPIMENTO: ASPETTI PRINCIPALI

Come noto il **D.L. n.138/2011** ha introdotto l'obbligo per i soggetti che svolgono attività d'impresa di comunicare in via telematica i dati dei soggetti (socio o familiare) che hanno ricevuto in godimento i beni.

**Nota:** la comunicazione va effettuata per ogni bene concesso in godimento se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento ed il valore normale di mercato del bene (solo ove vi sia una differenza tra quanto addebitato al socio ed il valore dell'utilizzo del bene ).

Come indicato dalla **circolare 24/E/2012** deve trattarsi di un bene relativo all'impresa ovvero rientrare nei beni indicati nell'inventario nel caso di imprenditore individuale ovvero di bene appartenente alla società nel caso delle società di persone / società di capitali.

Il bene oggetto della comunicazione può appartenere alla categoria dei beni strumentali, dei beni merci o dei beni patrimonio.

La concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina per l'utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF da quadro RL e per l'impresa concedente l'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento).

**Nota:** la concessione in godimento a parte di una **società ad un socio o suo familiare** o di **ditta individuale ad un familiare** di un bene aziendale in **assenza di corrispettivo** ovvero ad un **corrispettivo inferiore a quello di mercato** comporta:

a) utilizzatore: **la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF**, quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;

b) impresa concedente: **l'indeducibilità dal reddito imponibile dei costi** relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento.

Ai fini della Comunicazione non rileva il titolo di possesso del bene da parte dell'impresa e pertanto vanno considerati: **beni posseduti in proprietà, usufrutto, comodato, locazione e leasing.**

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate procede al controllo delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento dalle società o dalle imprese e ,ai fini della **ricostruzione sintetica del reddito**, si tiene conto anche dei **finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai predetti soggetti nei confronti delle società cui partecipano.**

**Nota:** la normativa si applica :

a) soggetti concedenti : imprenditori individuali, società di persone e società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni non residenti, enti non commerciali limitatamente alla sfera commerciale;

b) soggetti utilizzatori: soci di società ed enti associativi con attività commerciale, familiari di soci di società o di enti associativi con attività commerciale, soci i familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, familiari dell'imprenditore individuale;

c) beni interessati: autovetture, motocicli e autocarri, imbarcazioni e navi, aeromobili, immobili, altri beni di valore superiore ai 3.000 euro al netto dell'Iva;

d) per familiari dell'imprenditore o dei soci (art. 5, TUIR) si intende il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

## **LA COMUNICAZIONE: COME E QUANDO FARLA**

L'obbligo della Comunicazione può **essere assolto alternativamente dall'impresa concedente o dal socio/familiare dell'imprenditore** e deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nel periodo d'imposta.

Per la comunicazione va utilizzato il servizio telematico Entratel o fisco online ovvero l'ausilio degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

Coi provvedimenti direttoriali n. **94902/2013 e 94904/2013** l'Agenzia delle Entrate ha introdotto numerosi casi di esclusioni dall'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari e ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di comunicazione.

Nello specifico vi sono da segnalare le seguenti situazioni.

**1) Non sono da comunicare i beni concessi in godimento agli amministratori** (vi è da ribadire che sono pertanto esclusi dalla comunicazione i beni concessi in uso agli **Amministratori** (l'amministratore deve però essere anche socio della società) a prescindere dal fatto che allo stesso sia stato applicato in maniera corretta il **fringe benefit** (sono pertanto escluse dall'adempimento le società in nome collettivo ma, al contrario, ne caso della SAS rimane escluso dalla comunicazione il socio accomandatario mentre, per il socio accomandante, la comunicazione deve essere effettuata - il discorso è analogo anche per le srl e pertanto se l'amministratore è anche socio, egli potrà beneficiare dell'esclusione oggettiva)

**Nota:** resta sempre valido il concetto generale ovvero l'esclusione per gli amministratori riguarda l'obbligo di comunicazione e in caso di eventuale verifica (utilizzo del bene ad uso privato senza corresponsione del benefit) si applica quanto disposto dalla normativa (reddito diverso e indeducibilità dei costi).

**2) Non sono da comunicare i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano fringe benefit di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR e se il benefit derivante dall'utilizzo privato del bene è stato correttamente trattato mentre, al contrario, in caso di utilizzo gratuito o di tassazione non corretta la posizione va segnalata.

**3) Non sono da comunicare i beni concessi in godimento all'imprenditore**

individuale.

4) Non sono da comunicare i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale.

5) Non sono da comunicare gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci.

6) Non sono da comunicare i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi (i.e taxi utilizzato anche promiscuamente).

7) Sono invece da comunicare i beni concessi in uso ai familiari dell'imprenditore individuale di cui all'art.1 64 del Tuir (per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il 2 grado). Il caso riguarda le autovetture a deducibilità limitata e, nel caso di specie, il reddito diverso è pari alla differenza tra il valore normale (30% del valore ACI per 15.000 km.) e l'eventuale corrispettivo pagato, ridotto del reddito d'impresa assegnato per trasparenza al soggetto utilizzatore (il reddito diverso è dato pertanto dall'eventuale corrispettivo pagato dedotto l'80% dei costi dell'autovettura).

<p><b>Nota Bene:</b> tuttavia se il reddito diverso è completamente azzerato dalla quota di spese indeducibili si ritiene che la comunicazione diventi non obbligatoria.</p>
--

8) Non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore soddisfano congiuntamente due requisiti:

- 1) hanno un valore non superiore a 3.000 euro al netto dell'IVA;
- 2) sono compresi in una categoria residuale "altro" diversa dalle seguenti: autovettura, unità da diporto, aeromobile, immobile.

## ESEMPI PRATICI: COMUNICAZIONE PER AUTOVETTURA A DEDUCIBILITA' LIMITATA

Come già sottolineato il **Provvedimento n. 94902-2013** dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'obbligo di comunicazione se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo previsto per il godimento del bene e il valore di mercato dello stesso.

Nel caso delle auto a deducibilità limitata per determinare il valore di mercato si utilizza quanto previsto dalla normativa per i fringe-benefit degli Amministratori/Dipendenti **ovvero il 30% del costo chilometrico determinato con la tariffa Aci di riferimento applicata ad una percorrenza annuo di km. 15.000 e dedotte le quote di costi non deducibili imputate per trasparenza (80% dei costi per carburante, manutenzione, assicurazione, bollo, ammortamento non deducibile ecc.) e l'eventuale corrispettivo pagato per l'utilizzo del bene).**

### ESEMPIO PRATICO

Società sas composta da due soci che possiede due autovetture date in uso ai seguenti soci: Socio Accomandatario A quota capitale 70%; Socio Accomandante B quota capitale 30%

L'auto concessa in uso ad A non deve essere comunicata in quanto trattasi di socio Amministratore a prescindere dall'erogazione o meno del benefit; l'auto concessa in uso al socio B deve essere invece comunicata se emerge un reddito diverso imponibile calcolato secondo i criteri sopra esposti:

- si ipotizzi che il valore di mercato sia pari ad euro 3.000;
- si ipotizzi che non è stato concordato alcun corrispettivo per l'utilizzo;
- i costi non deducibili riferiti all'auto ammontano ad euro 6.000 imputabili per il 30% al socio nella cifra di euro 1.800.

**CALCOLO REDDITO DIVERSO** emerge reddito diverso per euro 1.200 e nel caso di specie deve essere effettuata la comunicazione del bene concesso in godimento.

## **ESEMPIO CONCESSIONE IMMOBILE AL FAMILIARE DEL SOCIO**

Si ipotizzi la concessione in locazione al figlio di uno dei soci di una srl di un appartamento ad un canone annuo di euro 5.000. ma il valore di mercato dell'affitto è tuttavia calcolabile in euro 6.000.

Nel caso di specie occorre:

- a) indicare nel quadro RL modello Unico PF del figlio un reddito diverso pari alla differenza tra 6.000 e 5.000 ovvero 1.000 euro;
- b) effettuare la comunicazione del bene in godimento indicando a rigo BG09 campo 1 (corrispettivo del bene) euro 5.000 e al campo 2 euro 6.000.

## **SANZIONI**

In caso di omessa presentazione della comunicazione ovvero di trasmissione con dati incompleti o non veritieri il socio e la società (principio solidale) sono tenuti al versamento di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.

Nel caso in cui il concedente abbia addebitato all'utilizzatore una somma almeno pari al valore di mercato o non abbia dedotto i costi (e l'utilizzatore abbia tassato la differenza tra valore normale e corrispettivo) la sanzione applicabile va da 258 euro a 2.065 euro (art. 11 c. 1 lett. a D.Lgs. 471/1997).

## **NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO**

E' possibile tuttavia regolarizzare la violazione presentando la comunicazione omessa o ripresentando la stessa con dati corretti effettuando il versamento della sanzione ridotta (codice tributo "8911") come da seguente tabella:

Entro 90 giorni	euro 28,00	(1/9 di 258)
Entro 1 anno	euro 32,00	(1/8 di 258)
Entro 2 anni	euro 36,00	(1/7 di 258)
Oltre 2 anni	euro 43,00	(1/6 di 258)
Dopo la contestazione	euro 51,00	(1/5 di 258)

13 ottobre 2015

**CELESTE VIVENZI**